



Schweizerische Musikforschende Gesellschaft
Société Suisse de Musicologie
Società Svizzera di Musicologia

www.smg-ssm.ch

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG) Société Suisse de Musicologie (SSM) Società Svizzera di Musicologia (SSM)

Statuto

Versione italiana degli statuti della SSM; fa testo l'originale tedesco degli statuti.

1. Denominazione e sede

Con la denominazione «Schweizerische Musikforschende Gesellschaft» (SMG) / «Société Suisse de Musicologie» / «Società Svizzera di Musicologia» (SSM) si costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede a Basilea.

La SSM è membro dell'Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSMS). Può anche diventare membro di altre organizzazioni attinenti gli interessi della ricerca musicologica.

La SSM è suddivisa in Sezioni.

2. Scopi

Lo scopo principale della SSM è quello di promuovere ogni iniziativa sorta nell'interesse della ricerca musicologica, in particolare svizzera. Svolge la funzione di piattaforma per contatti scientifici e scambi di risultati della ricerca, di cui fa partecipe anche un pubblico più largo. Pianifica inoltre diversi progetti, anche di natura interdisciplinare.

Tra i suoi scopi risiede la cura di pubblicazioni in cui la musicologia svizzera abbia un ruolo eminente, la collaborazione con analoghe associazioni in Svizzera e all'estero e l'organizzazione di manifestazioni (congressi, conferenze), salvo quelle organizzate dalle singole sezioni.

3. Qualità dei membri dell'associazione

Tutti i membri delle sezioni sono allo stesso tempo membri della SSM. Ammissione ed esclusione sono regolate dagli statuti delle singole sezioni.

Membri che si siano distinti in modo particolare al servizio della SSM o dei suoi scopi possono essere nominati membri onorari su richiesta del Comitato direttivo centrale.



4. Risorse finanziarie

I membri versano alla SSM una quota sociale annua, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea generale.

I membri delle sezioni versano la quota sociale annua per la SSM insieme alla quota per la Sezione al proprio gruppo locale, che inoltra alla Società centrale la somma destinata alla SSM.

I membri onorari della Società centrale sono esentati dall'obbligo di versare una quota sociale alla SSM.

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.

5. Responsabilità

Il patrimonio sociale dell'associazione è il solo responsabile per gli impegni dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa; con riserva dell'articolo 55, comma 3 del Codice Civile Svizzero per le persone che agiscono per conto dell'associazione.

6. Organi

Gli organi della Società sono l'Assemblea generale, il Comitato direttivo centrale, l'Organo di controllo e le Sezioni.

7. L'Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno. I membri vengono convocati con un preavviso di almeno tre settimane. La convocazione indica gli oggetti all'ordine del giorno.

Un'Assemblea generale straordinaria viene convocata se il Comitato direttivo centrale lo ritiene necessario oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri.

Tutte le mozioni dei membri all'Assemblea generale vanno presentate per iscritto al/alla presidente al più tardi sette giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea generale esercita le seguenti competenze:

- a) l'approvazione del verbale della precedente Assemblea generale,
- b) l'elezione del/della presidente, dei componenti del Comitato direttivo centrale e dell'Organo di controllo,
- c) l'approvazione del rapporto e del conto d'esercizio annuale come del rapporto dell'Organo di controllo,
- d) la determinazione della quota sociale,

- e) modifiche e aggiunte agli statuti,
- f) lo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 11,
- g) la delibera su ogni altro oggetto che il Comitato direttivo centrale (dalle proprie competenze) sottopone all'Assemblea generale.

Nell'Assemblea generale ogni membro ha un voto. L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei votanti. In caso d'uguaglianza il voto del/della presidente della seduta è preponderante. Eventuali astensioni non vengono conteggiate al momento della delibera e per stabilire la maggioranza semplice.

Delibere riguardo la modifica degli statuti o lo scioglimento dell'Associazione necessitano di una maggioranza qualificata di due terzi dei voti.

8. Il Comitato direttivo centrale

Il Comitato direttivo centrale è composto da almeno tanti membri quante sono le sezioni e viene eletto dall'Assemblea generale. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

Nel Comitato direttivo centrale è rappresentata ogni Sezione.

Il/la presidente viene designato/a dall'Assemblea generale; per il resto il Comitato direttivo centrale si costituisce autonomamente, in particolare determina le restanti funzioni (come vicepresidente, cassiere, attuario ecc.).

Il Comitato direttivo centrale dirige l'associazione e la rappresenta di fronte a terzi. Esercita tutti i compiti che non sono esplicitamente attribuiti ai sensi dei presenti statuti all'Assemblea generale o a un altro organo. In particolare ha il diritto di designare un comitato e/o una commissione speciale per condurre o curare compiti particolari.

Il/la presidente può invitare i/le presidenti delle Sezioni a conferire. Tali conferenze hanno compiti deliberativi e servono a una positiva collaborazione.

Il Comitato direttivo centrale si riunisce su invito del/della presidente ogni qual volta sia necessario, almeno però una volta all'anno.

Il Comitato direttivo centrale può deliberare solo quando almeno cinque dei suoi componenti sono presenti. Delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso d'uguaglianza il voto del/della presidente è preponderante. Ogni seduta del Consiglio direttivo viene messa a verbale. Possono essere prese decisioni per corrispondenza, se nessun componente del Comitato direttivo centrale esige una discussione diretta.

L'associazione s'impegna validamente con una firma collettiva del/della presidente o del/della vicepresidente e di un altro componente del Comitato direttivo centrale.

9. Revisori

L'Organo di controllo è composto da una o due persone, che non possono far parte del Comitato direttivo centrale. Come Organo di controllo può essere designata anche una persona giuridica, ad esempio un ufficio fiduciario.

L'Organo di controllo viene eletto per la durata di due anni. Il mandato è rinnovabile.

L'Organo di controllo vigila sulla contabilità dell'associazione e sul resoconto annuale sulla base delle ricevute delle spese e dello stato della cassa. Riferisce all'Assemblea generale sul risultato della verifica.

10. Le Sezioni

Le Sezioni si costituiscono autonomamente nei limiti dei presenti statuti. Sostengono la Società idealmente e materialmente, per il resto sono autonome nell'ordinamento dei propri rapporti e nella decisione sulla maniera di perseguire gli scopi della Società. Decidono liberamente l'ammontare della quota sociale, in cui è compresa la quota destinata alla Società centrale.

In vista dell'Assemblea generale le Sezioni riferiscono al/alla presidente sulla propria attività. Annualmente consegnano al cassiere la quota sociale annua per i propri membri determinata dall'Assemblea generale. Il Comitato direttivo centrale determina le scadenze dei versamenti.

11. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con una delibera dell'associazione.

L'Assemblea generale delibera sull'utilizzo del patrimonio sociale rimanente in caso di scioglimento. Deve venire messo a disposizione di scopi analoghi.

I presenti statuti sostituiscono quelli del 8 novembre 2003.

Così hanno deliberato nell'Assemblea generale dell' 3 dicembre 2025.

La presidente:
Cristina Urchueguía

Il verbalizzatore:
Luc Vallat